

REGOLAMENTO (CEE) N. 3798/87 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1987****che abroga gli importi supplementari per i prodotti del settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che per taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, degli importi supplementari sono stati fissati per l'ultima volta dal regolamento (CEE) n. 3347/87 della Commissione, del 6 novembre 1987, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti nel settore delle carni suine⁽³⁾;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera dei prodotti pilota non si situano più al di sotto del livello del prezzo limite; che le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2767/75

del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei « prodotti pilota e prodotti derivati » che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/83⁽⁵⁾, non sono realizzate; che è necessario abrogare gli importi supplementari fissati nel regolamento (CEE) n. 3347/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3347/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
⁽³⁾ GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 29.
⁽⁵⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 4.